



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 di nomina del sen. Ing. Stefano Patuanelli quale Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del dott. Daniele Franco quale Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ai sensi del quale *“Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”;*

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO l’articolo 1, comma 15, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate*



nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”;

VISTO l'articolo 7, comma 1, secondo periodo del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione del PNRR, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il “regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

RILEVATO che nell'organizzazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non è presente una struttura idonea a garantire una efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi relativi al PNRR;

TENUTO CONTO altresì che una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla efficace attuazione del PNRR sono raggiungibili attraverso l'istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale ai sensi del citato articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO pertanto, di doversi avvalere della facoltà prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di istituire una apposita unità di missione e di adottarne il provvedimento di definizione dell'organizzazione interna;

DECRETA



Articolo 1
(Istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. L'Unità di missione è posta alle dipendenze funzionali del Ministro, che formula l'indirizzo politico e strategico, anche sui profili organizzativi, attraverso specifiche direttive, e rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. L'Unità di missione attiva una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

Articolo 2
(Funzioni e rapporti con le strutture Dipartimentali del Ministero)

1. L'Unità opera in coordinamento con i Capi Dipartimento laddove ritenuto necessario al fine del proficuo svolgimento delle proprie funzioni.
2. L'Unità può corrispondere con tutte le strutture organizzative del Ministero al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere alle stesse collaborazione per specifiche attività. Le strutture organizzative del Ministero possono a loro volta avvalersi dell'Unità di missione per pareri su programmi e attività di propria competenza inerenti all'attuazione del PNRR. L'Unità e le strutture organizzative del Ministero assicurano reciprocamente una leale cooperazione nello svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del PNRR, le quali devono essere improntate al rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il Responsabile dell'Unità, come individuato ai sensi del successivo articolo 4, concorre al processo di valutazione della performance dei dirigenti competenti per gli interventi del PNRR, fornendo elementi sulla qualità e l'efficacia delle interrelazioni avute dai medesimi con l'Unità al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.

Articolo 3
(Articolazione dell'Unità di Missione per il PNRR)

1. L'Unità di missione di cui all'articolo 1 è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale, con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:
 - a) **Ufficio di coordinamento della gestione**: svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi previsti nel PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e



forestali e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*). Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle relative procedure di gestione e controllo. L'Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero. L'Ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*) e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, nonché il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.

- b) **Ufficio di monitoraggio**: coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme previsti nel PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*), attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 - c) **Ufficio di rendicontazione e controllo**: provvede, relativamente agli interventi previsti nel PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*), riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*) in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Ufficio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.
2. Ciascun Ufficio, per quanto di rispettiva competenza, svolge le attività di supporto alle competenti strutture del Ministero nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

Articolo 4

(Personale e trattamento economico)

1. All'Unità di missione di cui all'articolo 1 è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai limiti



percentuali previsti dal comma 6 del predetto articolo 19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113. Al Direttore generale preposto all'Unità di missione, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

2. Il Direttore generale responsabile dell'Unità di missione ne coordina le attività e le funzioni e partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.
3. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 2 sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113. Ai dirigenti di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
5. Oltre al personale in servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Unità di missione è altresì assegnato il contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nei limiti delle risorse del fondo previsto dal comma 4, secondo periodo, del predetto articolo 7, come riconosciuti al medesimo Ministero dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

